

Penale Sent. Sez. 1 Num. 49794 Anno 2017

Presidente: CARCANO DOMENICO

Relatore: VANNUCCI MARCO

Data Udiienza: 19/10/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SECCI EMANUELE nato il 20/06/1957 a TARANTO

avverso l'ordinanza del 11/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO

sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

lette/sentite le conclusioni del PG



Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Marilia di Nardo, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto per nuovo accertamento della pericolosità.

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con sentenza, irrevocabile, emessa il 17 luglio 2012 la Corte di appello di Reggio Calabria condannò Emanuele Seccia per delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e dispose il di lui assoggettamento alla misura di sicurezza della libertà vigilata della durata di due anni;

che con ordinanza emessa il 14 dicembre 2015 il Magistrato di sorveglianza di Taranto accertò che tale persona era ancora socialmente pericolosa e dispose che la stessa avesse a restare in libertà vigilata per un anno;

che con ordinanza emessa l'11 gennaio 2017 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato l'appello da Seccia proposto per la riforma della ordinanza sopra citata evidenziando che: tale persona era stata condannata varie volte per avere commesso delitti, anche gravi, contro il patrimonio e costituenti violazione della disciplina legale sugli stupefacenti; nonostante il contenuto, di segno positivo, della relazione dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna, l'appellante aveva di recente perseverato nella commissione di condotte illecite mentre era in stato di detenzione domiciliare, risultando a suo carico due precedenti penali pendenti per evasione e truffa commesse, rispettivamente nel 2013 e nel 2014, nonché una denuncia per 26 gennaio 2015 per truffa e lesioni; residua quindi un margine non minimo di pericolosità sociale, con conseguente necessità, mediante le prescrizioni della libertà vigilata, di controllare il graduale reinserimento sociale di tale persona;

che per la cassazione di tale ordinanza Seccia ha proposto ricorso (atto redatto dal difensore, avvocato Salvatore Difonzo) con il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto: il magistrato di sorveglianza di Taranto, con l'ordinanza oggetto di appello, aveva espressamente accertato che la pericolosità sociale di esso ricorrente era «fortemente scemata», con conseguente contraddizione fra tale affermazione e l'applicazione della misura di sicurezza; inoltre, non si era tenuto conto del fatto che nel corso dell'anno 2014 esso ricorrente era stato affidato in prova al servizio sociale, con esito favorevole della prova, che tanto la Corte di appello di Lecce che il Magistrato di sorveglianza di Taranto, avevano revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata disposta con sentenze diverse da quella emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, avendo ritenuto non pericoloso esso ricorrente; inoltre, per il reato di evasione (peraltro commesso nel 2013, pendeva ancora processo penale e la querela per truffa e lesioni era stata rimessa;

che il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto per nuova valutazione di merito; che il ricorso è fondato;

che, invero, in funzione del giudizio di accertamento di perdurante sussistenza della pericolosità sociale dall'art. 679 cod. proc. pen. commesso al magistrato di sorveglianza nel caso, ricorrente nella specie, di libertà vigilata con sentenza ordinata, l'ordinanza impugnata:

a) elude in parte i motivi di appello da Seccia fatti valere;

b) si limita ad esprimere un giudizio di perdurante, non minima, pericolosità sociale solo sulla base di denunce nei confronti dell'odierno ricorrente presentate;

che, quanto alla prima affermazione, premesso che l'ordinanza impugnata non indica quando vennero commessi i reati accertati con le sentenze di condanna emesse nei confronti di Seccia (ciò costituisce la base necessaria per l'accertamento di perdurante sussistenza di pericolosità sociale), si osserva che con essa non è data alcuna risposta al motivo di impugnazione (pagg. 2 e 3 dell'appello) relativo alla dedotta sussistenza di provvedimenti giudiziali che avrebbero accertato che Seccia non sarebbe più pericoloso; e tale risposta era necessaria onde verificare, da un lato, la veridicità della deduzione e, dall'altro, una volta riscontrata la sussistenza di tali provvedimenti, per verificare se i medesimi fatti (oggetto delle denunce specificamente indicate nell'ordinanza impugnata) fondanti la conferma della decisione di applicazione della misura di sicurezza contenuta nell'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza il 14 dicembre 2015 fossero stati tenuti presenti (perché portati alla cognizione del giudice) in funzione dell'accertamento di non perdurante sussistenza di pericolosità sociale dell'odierno ricorrente con tali provvedimenti espresso; essendo evidente, in caso affermativo, la sussistenza di preclusione processuale al loro esame (derivante dalla acquisita stabilità dei pregressi provvedimenti) in funzione dell'accertamento di attualità della pericolosità sociale di Seccia affermata con la sopra richiamata sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 17 luglio 2012;

che, in secondo luogo, soprattutto in assenza, come nel caso di specie, di accertamento giudiziale di merito (in tesi, anche in sede cautelare) quanto ad esistenza e gravità dei reati oggetto delle denunce indicate nell'ordinanza impugnata, era comunque doveroso per gli organi giudiziali della prevenzione accertare incidentalmente, esclusivamente in funzione dell'accertamento in concreto dell'attualità della pericolosità e del suo grado, non solo l'esistenza degli illeciti penali oggetto delle denunce menzionate nell'ordinanza impugnata ma anche, in caso affermativo, se da tutte le circostanze dei diversi casi concreti i fatti in ipotesi incidentalmente accertati come sussistenti siano in concreto espressione di pericolosità; non potendo invero una persona considerarsi socialmente pericolosa sol

perché denunciata in sede penale ovvero perché nei suoi confronti è stata esercitata azione penale;

che l'ordinanza impugnata è dunque da annullare, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto per un nuovo esame relativo alla perdurante attualità, ai sensi dell'art. 697 cod. proc. pen., della pericolosità sociale dell'odierno ricorrente accertata con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 17 luglio 2012 che dovrà essere compiuto, previa adeguata risposta al motivo di appello relativo alla mancata considerazione dei due provvedimenti giudiziari menzionati nelle pagine due e tre dell'atto di appello depositato il 4 febbraio 2016, mediante accertamento incidentale di esistenza e gravità degli illeciti oggetto delle denunce menzionate nell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Taranto.

Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017.

A. G.